

**PROMETEO SRL**  
**(Società a responsabilità Limitata con Unico Socio)**  
**Via Vittorio Veneto n°11**  
**07014 OZIERI**

**CAPITOLATO SPECIALE**  
**D'APPALTO**

*PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E ACQUA MINERALE NATURALE, DA DESTINARE ALLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI, ALLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI RESIDENZIALI COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA CAMPUS" E CASA PROTETTA "CLEMENZA E GIUSEPPE PIETRI" E ALL'ASILO NIDO COMUNALE "LA CICOGNA".*

**ART. 1**  
**Oggetto**

Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, la fornitura di **Derrate Alimentari e Acqua Minerale Naturale** da destinare alle **MENSE SCOLASTICHE COMUNALI, ALLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI RESIDENZIALI COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA CAMPUS" E CASA PROTETTA "CLEMENZA E GIUSEPPE PIETRI" E ALL'ASILO NIDO COMUNALE "LA CICOGNA"**.

La fornitura è specificata nel modello "B" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato. Le quantità hanno valore meramente indicativo, in quanto riferite al consumo storico, mentre l'entità delle forniture sarà correlata al reale fabbisogno delle strutture gestite dalla Prometeo Srl. Pertanto le quantità riportate nella relativa scheda non impegneranno la Società Prometeo Srl, che si riserva di procedere agli ordini esclusivamente sulla base delle effettive esigenze senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o vantare diritti a compensazione.

Ciascuna Ditta partecipante è invitata a presentare la propria migliore offerta da compilarsi secondo il prospetto allegato predisposto dalla Prometeo Srl.

La Prometeo Srl si riserva la facoltà, nel corso della fornitura, in caso di particolare necessità, di valutare la convenienza ad acquistare presso la Ditta aggiudicataria anche prodotti alimentari non previsti nell'allegato.

**ART. 2**  
**Valore Fornitura**

L'importo complessivo posto a base di gara è di **€. 46.184,40 (I.V.A. esclusa)**, così come di seguito specificato:

| DESCRIZIONE FORNITURA                               | VALORE A BASE DI GARA IN EURO<br>(IVA ESCLUSA) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Derrate alimentari e acqua minerale naturale</b> | <b>€. 46.184,40</b>                            |

**ART. 3**  
**Procedura di aggiudicazione e stipula contratto**

La gara sarà esperita mediante la procedura di cottimo fiduciario, con le modalità di cui all'art.125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 - Codice dei Contratti Pubblici- degli art. 332-333-334 del D.P.R. 207/2010 e degli art. 3 e 4 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori del Comune di Ozieri, approvato con deliberazione del C.C. n°71 del 03/12/2007.

La scelta del fornitore sarà effettuata ai sensi degli art. 81 e 82 del D.lgs. 163/2006, e, precisamente, con il criterio del prezzo più basso mediante offerte a prezzi unitari, inferiore all'importo posto a base di gara, di cui all'art.2 del presente Capitolato.

Il prezzo unitario comprende e compensa ogni spesa, l'imballaggio, il carico, il trasporto, la consegna presso i locali delle **MENSE SCOLASTICHE COMUNALI, DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI RESIDENZIALI COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA CAMPUS" E CASA PROTETTA "CLEMENZA E GIUSEPPE PIETRI" E DELL'ASILO NIDO COMUNALE "LA CICOGNA"**.

La stipulazione, in caso di aggiudicazione, di apposito atto negoziale assumerà la forma di un'obbligazione commerciale. Il contratto, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 11, comma 10, del Dlgs. 12.04.2006 n° 163 e del D.Lgs. 20 Marzo 2010 n° 53, non sarà stipulato prima del decorso del termine di 35 giorni (stand still) dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. Il termine dilatorio dello stand still (35 giorni) non trova applicazione nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta.

#### **ART. 4 Durata contratto**

Il contratto ha durata dal **01/03/2015** e fino al **31/12/2015** con la seguente precisazione:

1. Per le forniture destinate alle Strutture socio-assistenziali residenziali Comunità Alloggio "Villa Campus" e Casa Protetta "Clemenza e Giuseppe Pietri" per un totale di mesi **10** (dal 01/03/2015 al 31/12/2015);
2. Per le forniture destinate alle Mense scolastiche comunali "Sa Pastia" e "Punta Idda" per un totale di mesi **7**, a seconda del calendario scolastico ( nel periodo dal 01/03/2015 al 30/06/2015 e nel periodo dal 01/10/2015 al 31/12/2015);
3. Per le strutture destinate all' Asilo Nido comunale "La Cicogna" per un totale di mesi **9** (periodo dal 01/03/2015 al 31/12/2015, con esclusione del mese di Agosto, periodo di chiusura dell'Asilo Nido).

Il contratto non potrà essere prorogato; la durata iniziale del contratto di fornitura potrà subire variazioni in relazione alla durata dei contratti di servizio in essere tra la Società Prometeo Srl ed il Comune di Ozieri per la gestione delle strutture anzidette.

La Società potrà risolvere il contratto di fornitura nel caso, per qualunque motivo, cessi il contratto di servizio in essere tra il Comune di Ozieri e la Società Prometeo Srl.

La Società Prometeo Srl si riserva la facoltà:

- di non aggiudicare la fornitura se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo;
- di richiedere alle imprese partecipanti chiarimenti circa le offerte presentate, con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide motivazioni.

La Società Prometeo Srl si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

#### **ART. 5 Inizio prestazioni**

La Ditta è obbligata a dare esecuzione al servizio, dalla data indicata nella lettera di comunicazione dell'affidamento. In ogni caso per l'inizio delle prestazioni è assegnato un termine massimo di due giorni dalla data dell'affidamento.

#### **ART. 6 Modifiche servizio**

La Società Prometeo Srl si riserva la facoltà di estendere o diminuire il servizio oggetto del presente affidamento, alle stesse condizioni del Capitolato Speciale D'Appalto sottoscritto, e si riserva altresì la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni, in base a nuove esigenze, alle modalità attuative del servizio in

oggetto. In tal caso il prezzo verrà determinato, in accordo tra le parti, sulla base dei parametri definiti in sede di offerta e dell'importo di aggiudicazione.

## **ART. 7 Norme igienico-sanitarie**

L'affidataria è tenuta al rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente e a fornire i prodotti di prima scelta, di origine certificata, per le quantità presunte e per le qualità indicate nelle schede allegate.

La Ditta dovrà attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 155/97 (sistema **HACCP**) e successive modifiche e/o integrazioni per quanto riguarda l'igiene degli alimenti ed in particolare relativamente alla fase del trasporto e della conservazione delle derrate alimentari.

Tutti i prodotti alimentari devono essere consegnati in confezioni originali, chiuse, sigillate, intatte e pulite e fatte in modo che non sia possibile la manomissione, senza che le confezioni stesse risultino alterate.

L'imballaggio di ciascun collo deve essere robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto alla natura della merce ed al mezzo di spedizione prescelto, che ne deve garantire l'integrità finale.

La Società si riserva la facoltà di rifiutare la consegna dei prodotti consegnati in colli non integri.

L'accettazione della merce non solleva l'appaltatore dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce fornita non immediatamente rilevati.

Si precisa che la **fornitura di acqua minerale naturale**, prodotta da sorgenti sarde ed imbottigliata in bottiglie pet da Lt. 2 e/o da Lt. 1,5, non deve superare i valori di seguito riportati:

- 1. residuo fisso : da 51 a 500 mg/lit**
- 2. durezza: inferiore a 30° F**
- 3. nitrati (NO<sub>3</sub>): non superiore a 10 mg/Lt.**
- 4. sodio (NA<sup>+</sup>): non superiore a 100 mg/Lt.**
- 5. fluoro (F<sup>-</sup>): non superiore a 1,50 mg/Lt.**

Inoltre occorre precisare che:

- La consegna deve avvenire giornalmente negli orari concordati con il personale alle dipendenze della Società Prometeo Srl, preferibilmente dalle ore **8,30** alle ore **9.30** del mattino.

## **ART. 8 Controlli**

La Società Prometeo Srl procederà ad effettuare tutti i controlli ritenuti necessari ai fini di una regolare fornitura. Le irregolarità riscontrate nella esecuzione del presente appalto, dovranno essere tempestivamente comunicate dal referente della Società Prometeo Srl o dal personale incaricato al ritiro, il quale provvederà a restituire la merce al vettore. In sede di controllo ci si riserva di valutare l'adeguatezza dei prodotti utilizzati al fine di verificare la corrispondenza degli stessi a quelli proposti in sede di gara. Si precisa che eventuali prodotti e/o forniture qualitativamente scadenti, difettose o comunque non rispondenti ai requisiti e dimensioni previste nel Capitolato, nell'offerta o nelle caratteristiche indicate nell'ordine, e comunque non idonei all'uso cui sono destinati, saranno respinti e contestati al fornitore anche telefonicamente o a mezzo fax. Il fornitore dovrà, a proprie spese, provvedere al ritiro della merce contestata e alla loro immediata sostituzione. Se trascorse 24 ore dalla comunicazione, l'aggiudicatario non avrà provveduto a sostituire i prodotti rifiutati, la Società Prometeo Srl potrà acquistare detto materiale presso terzi, addebitando alla controparte l'eventuale maggiore prezzo. Nel caso in cui la Società Prometeo Srl ritenga di non esercitare tale facoltà e di accettare anche parzialmente la fornitura contestata, si procederà

ad una riduzione del prezzo, di ogni singolo prodotto consegnato, in conseguenza del minor valore commerciale degli articoli forniti, ferma comunque restando la facoltà alla Società Prometeo Srl di applicare eventuali penali.

#### **ART. 9** **Modalità trasmissione ordini**

Gli ordini, effettuati dal personale della Società Prometeo Srl, potranno avvenire anche telefonicamente, a mezzo fax o tramite posta elettronica.

#### **ART. 10** **Consegna fornitura**

La merce dovrà essere confezionata, trasportata con mezzi e personale idonei e consegnata presso i locali delle **MENSE SCOLASTICHE COMUNALI, DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI RESIDENZIALI COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA CAMPUS" E CASA PROTETTA "CLEMENZA E GIUSEPPE PIETRI" E DELL'ASILO NIDO COMUNALE "LA CICOGNA"**, tra le ore 8,30 e le ore 9,30 del mattino, entro il termine massimo di 24 ore, decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza, direttamente al personale incaricato. Le consegne dovranno essere garantite nei giorni concordati con il personale Prometeo presente nei locali anzidetti. All'atto della consegna la Ditta dovrà rilasciare apposito documento di trasporto contenente un'analitica descrizione dei prodotti consegnati e la firma leggibile del personale Prometeo incaricato al ricevimento.

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria gli eventuali danni che il materiale dovesse subire durante il trasporto e nel corso delle operazioni di scarico e di consegna in generale. La Società Prometeo Srl si riserva di aumentare e/o diminuire i punti di consegna senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni o pretendere indennità a vario titolo. In caso di variazione dei punti di consegna, la Società Prometeo Srl provvederà a darne tempestiva comunicazione.

#### **ART. 11** **Sospensione fornitura e penalità**

La Ditta non può in nessun caso sospendere la fornitura con sua decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con la Società Prometeo Srl. La sospensione della fornitura per decisione unilaterale della Ditta, costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico della Ditta tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. In presenza di consegne effettuate in ritardo rispetto ai termini previsti nel presente Capitolato, la Società Prometeo Srl si riserva la facoltà di applicare, previo contraddittorio tra le parti e senza alcuna formalità, una penale giornaliera, il cui ammontare, secondo la gravità, è stabilito fra un minimo di 0,3 per mille ed un massimo dell'1 per mille da applicarsi all'ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10% – sempre quale limite giornaliero – sul valore netto della merce non consegnata nei termini.

Qualora, per motivi imputabili alla Ditta Fornitrice, le prestazioni non risultano conformi al presente Capitolato e all'offerta presentata in sede di gara e in caso di irregolarità che incidano sulla sicurezza degli alimenti, verrà applicata una penale il cui ammontare, secondo la gravità, viene stabilito mediante applicazione di una sanzione variabile da un minimo di €. **25,00** per ciascuna inadempienza (per quelle di

lieve entità) fino ad un massimo di €. **250,00** per ciascuna inadempienza (per quelle accertate e ritenute dalla Prometeo Srl di grave entità).

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la Ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di **3** (tre) giorni dalla relativa comunicazione. Qualora le inadempienze causa delle penalità di cui sopra si dovessero ripetere o qualora le inadempienze siano tali da compromettere la funzionalità della presente fornitura, la Società Prometeo Srl ha facoltà di diffidare l'affidataria all'adempimento entro un congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto, procedendo nei confronti della Ditta alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, agendo per il risarcimento pieno dei danni.

In questo caso, alla Ditta potrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti, per i quali la Società Prometeo Srl potrà anche rivalersi su eventuali crediti della Ditta.

La Prometeo Srl ha facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, anche qualora accerti l'incapacità della Ditta di eseguire la fornitura o una evidente negligenza nell'eseguirlo.

La Società può dar corso alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- reiterato ritardo nella consegna della merce o qualora il ritardo superi i **2 (due)** giorni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie dei dipendenti (DURC);
- sospensione della fornitura da parte della Ditta senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti.

Inoltre la Società Prometeo Srl potrà risolvere il contratto di fornitura nel caso, per qualunque motivo, cessi il contratto di Servizio in essere tra il Comune di Ozieri e la Società Prometeo Srl.

La Società si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, qualora venisse meno l'esigenza della fornitura.

Tutte le clausole del presente Capitolato, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto o di fatto. La risoluzione del contratto è dichiarata mediante invio di lettera raccomandata A/R o tramite PEC.

A fronte di risoluzione per causa imputabile alla Ditta affidataria, quest'ultima sarà esclusa dal partecipare a gare per analoghi servizi per **anni due** dalla data di risoluzione del contratto.

## **ART. 12**

### **Risarcimento danni**

La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione delle prestazioni, derivanti da cause ad essa imputabili, restando a suo esclusivo carico qualunque risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi a carico della Società Prometeo Srl. L'affidatario è responsabile di danni arrecati, eventualmente, alla Società Prometeo Srl e ai terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con contratto.

**ART. 13**  
**Ritardi nelle consegne**

Qualora eventi di forza maggiore impediscano alla Ditta di rispettare i termini fissati dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, gli stessi potranno essere prolungati a richiesta della Ditta e a giudizio insindacabile della Società Prometeo Srl. La ditta, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, a pena di decadenza entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, unitamente alla domanda di proroga, una esauriente documentazione che provi la causa del ritardo. La proroga dei termini riguarderà quelle parti di fornitura cui le sospensioni stesse si riferiscono.

**ART. 14**  
**Applicazione penalità**

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penalità, la Società Prometeo Srl potrà rivalersi, a propria discrezione, mediante trattenuta sui crediti dell'impresa per consegne già effettuate o mediante detrazione della somma dalle fatture relative a successive consegne.

**ART. 15**  
**Cessione contratto e/o subappalto**

E' fatto assoluto divieto di cedere in tutto o in parte il contratto della presente fornitura. In caso di incorporazione in altra azienda o di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi di trasformazione, a seguito dei quali la Ditta perda la propria identità giuridica, è necessaria l'autorizzazione della Società Prometeo Srl. E' inoltre vietato il totale o parziale subappalto.

**ART. 16**  
**Controversie**

Ove le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto non siano risolte mediante transazione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) o accordo bonario, ai sensi dell'art. 240 del citato D.Lgs. 163/2006, la definizione delle stesse è devoluta all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Competente per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza del presente appalto, è il Foro di Sassari.

**ART. 17**  
**Danni**

La Ditta dovrà rispondere in proprio di ogni danno che possa derivare per causa della sua opera sia verso il committente che verso terzi. Nelle prestazioni relative alla fornitura la Ditta aggiudicataria deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ne consegue che ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni sarà assunta dalla Ditta esecutrice.

## **ART.18**

### **Prezzo pattuito – Sicurezza sul lavoro - Costi di sicurezza da interferenza**

I prezzi pattuiti dovranno essere validi per tutta la durata della fornitura.

Nel prezzo pattuito s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui ai precedenti articoli.

Devono intendersi inclusi nel prezzo pattuito anche gli oneri derivanti dal trasporto della fornitura di cui trattasi, carico, scarico ecc.

In generale la Ditta fornitrice effettuerà la fornitura della merce, in conformità alle direttive contenute nel presente Capitolato e secondo le indicazioni pratiche impartite, ad insindacabile giudizio, dalla Società Prometeo Srl.

La Ditta fornitrice dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni, eventualmente arrecati alle persone o alle cose della Società Prometeo Srl o di soggetti terzi ed imputabili ad imperizia, negligenza, imprudenza ecc. nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente atto.

La Ditta fornitrice si impegna, inoltre, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e di sicurezza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

In particolare, la Ditta fornitrice s'impegna alla integrale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008, recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e delle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Da una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, si tiene ad evidenziare che sono stati rilevati i suddetti rischi. Si è quindi provveduto alla redazione del DUVRI, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che il costo per la sicurezza è pari a zero.

Fermo restando gli adempimenti, di carattere prevalentemente informativo, elencati nel documento di cui al presente articolo, gli oneri necessari per ridurre e/o eliminare rischi da interferenze, sono stimati pari ad euro **zero**.

## **ART. 19**

### **Obblighi Ditta aggiudicataria in materia di lavoro**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre il fornitore dovrà essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 68/99.

**ART. 20**  
**Obbligo di riservatezza**

La Ditta Fornitrice dovrà richiamare l'attenzione sull'obbligo di tutti i dipendenti di osservare il più scrupoloso segreto su quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività operativa, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione.

**ART. 21**  
**Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Ditta fornitrice, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n° 136 del 13/08/2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata legge, la Ditta fornitrice si impegna a comunicare gli estremi del conto dedicato e dei **soggetti abilitati** ad eseguire movimentazioni sul predetto conto.

La Ditta s'impegna a comunicare alla Società Prometeo Srl, entro **7** giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 della legge n° 136/2010, la Prometeo Srl indica che il CIG relativamente alla suddetta procedura di aggiudicazione della fornitura è il seguente: **61079339C1**.

**ART. 22**  
**Fatturazione e pagamenti**

I corrispettivi di cui al presente contratto verranno liquidati dalla Società Prometeo Srl previa presentazione di regolari fatture mensili posticipate.

Le fatture, in regola con le vigenti disposizioni di legge e contenenti tutti gli elementi atti ad individuare i prodotti consegnati, controllati e regolarmente accettati, dovranno essere intestate alla Società Prometeo Srl – Via Vittorio Veneto 11 – 07014 Ozieri (SS) – C.F. 90006700901 – P.Iva 02167060900.

Per consentire l'espletamento dei riscontri amministrativi e contabili necessari per il pagamento, le fatture dovranno riportare il **Codice Identificativo Gara (CIG)**, nonché eventuali ulteriori riferimenti comunicati dalla Prometeo Srl.

La Prometeo Srl, sulla base del consuntivo delle forniture effettivamente eseguite, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 62, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012 n° 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n° 27.

Qualora siano contestate irregolarità, in relazione alla fornitura o alla fattura, il pagamento avverrà solo una volta avvenuta la regolarizzazione.

**ART. 23**  
**Garanzie**

A garanzia degli obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicataria, provvederà a costituire una garanzia fidejussoria, che costituirà la cauzione definitiva, nella misura pari al 10% (o ridotto del 50% ex art. 75

comma 7 D.Lgs. 163/06) dell'importo di aggiudicazione e comunque nella misura prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e successive integrazioni e modificazioni.

Tale garanzia potrà essere rilasciata da un Istituto bancario o da altra compagnia assicuratrice o da un intermediario finanziario compreso tra quelli individuati dall'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

Le garanzie sono ridotte del 50% qualora al concorrente sia stata rilasciata, da parte di organismi accreditati, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.

Onde poter beneficiare di tale riduzione, il concorrente deve produrre in sede di offerta, a pena dell'invalidità della riduzione e quindi l'esclusione della gara, copia autentica di tale certificazione.

## **ART. 24**

### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.lgs. n° 196/2003, i dati personali e le informazioni fornite dai soggetti che hanno partecipato alla gara saranno trattati esclusivamente per le attività connesse alla presente procedura, all'eventuale affidamento dell'incarico e per la stipula del relativo contratto.

Il responsabile del trattamento dei dati forniti é il Dott. Antonio Meledina, Amministratore Unico della Società "in house" del Comune di Ozieri Prometeo Srl, tel. 079781228.

Si procederà alla pubblicazione dei dati previsti per legge sui siti dell'Autorità responsabile delle procedure di gara e sul sito del Comune di Ozieri.